

Massima

L'art. 20 l. n. 633 del 1941, che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che «il diritto di rivendicare la paternità dell'opera» consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri, e la violazione del diritto importa l'obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale arrecato (nell'esprimere il principio la suprema corte ha statuito che deve riconoscersi la violazione del diritto morale d'autore, e il conseguente ristoro del pregiudizio sofferto, quando, pubblicate le tavole diseguate da quest'ultimo su tutti i diversi volumi di un'opera, l'annotazione del nome sia contenuta soltanto nell'ultimo volume, peraltro venduto separatamente).

Sentenza

Fatti di causa. — Viene proposto ricorso, sulla base di otto motivi, avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 9 dicembre 2014, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato in solido l'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. e la Arnoldo Mondadori editore s.p.a. al risarcimento del danno nella misura di euro 10.000 in favore di Giancarlo Montelli, con riguardo alla violazione del suo diritto a vedere indicata adeguatamente la paternità di alcune tavole pittoriche, e ha ordinato le restituzioni dei pagamenti in esubero eventualmente eseguiti in forza della prima sentenza.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, che:

a) con l'accordo del 13 novembre 1991, il Montelli trasferì all'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. i diritti di utilizzazione economica relativi alle tavole illustrative da lui realizzate, in seguito pubblicate nel Dizionario enciclopedico della salute e della medicina, edito in co-edizione insieme alla Arnoldo Mondadori editore s.p.a., onde dovesse essere per intero riformata la sentenza di primo grado, nel capo in cui aveva condannato in solido le convenute al risarcimento del danno patrimoniale per la somma di euro 25.000; ciò in forza della clausola negoziale, secondo cui tutti i diritti furono ceduti all'editore sulle opere, «compresa la facoltà di pubblicare o meno nell'opera sopra indicata, ovvero di utilizzare anche in altre proprie pubblicazioni, di diffonderle a mezzo della televisione e di altro mezzo analogo, senza limiti di sorta», donde il carattere onnicomprensivo della cessione e le indicazioni meramente esemplificative predette;

b) tuttavia, l'omessa menzione del nome del Montelli in alcuni volumi, facenti parte del suddetto dizionario, costituisce inadempimento all'obbligo contrattuale dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. di far sempre figurare il nome dell'autore nella diffusione delle tavole dal medesimo realizzate, in quanto esso fu indicato solo nel quindicesimo volume, separatamente venduto, non consentendo quindi tale modalità ai lettori di individuare agevolmente la paternità delle illustrazioni; la liquidazione del danno per tale inadempimento contrattuale è stata correttamente operata dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di euro 10.000, posta l'impossibilità di stabilire il numero preciso dei lettori che, non avendo acquistato il quindicesimo volume, non hanno potuto identificare l'autore delle illustrazioni: il calcolo della debitrice è invero fondato su dati non certi e non dimostrati, e, anche se così fosse, non si può comunque applicare il criterio di euro 0,50 per copia di cui all'art. 4 d.l. 22 settembre 2006 n. 259, convertito in l. 20 novembre 2006 n. 281;

c) non vi è luogo, invece, alla liquidazione di un risarcimento con riguardo al diritto morale d'autore, di cui all'art. 20 l. 22 aprile 1941 n. 633 (legge sul diritto d'autore), perché l'anonimato non produce un pregiudizio, ove, come nella specie, non si accompagni all'attribuzione usurpativa della paternità ad altri; né la didascalia «Illustrazione originale tratta dall'archivio dell'Istituto dell'enciclopedia italiana», che accompagna le tavole, indica implicita attribuzione alla società stessa delle illustrazioni per cui è causa, non fornendo nessuna informazione circa l'autore delle stesse;

d) non sussiste nemmeno la responsabilità contrattuale dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. per l'omessa menzione del nome dell'autore sulle tavole pubblicate nell'opera «Universo del corpo - Il corpo e le sue immagini», essendo la menzione del nome del Montelli nel colophon dell'opera adeguata e sufficiente a consentirne l'identificazione quale autore delle tavole medesime, posto che, in mancanza di preciso accordo, valgono le forme d'uso ex art. 40 l.d.a.

Resistono con controricorsi le intimare, proponendo altresì ricorsi incidentali.

La parte ricorrente e la Arnoldo Mondadori editore s.p.a. hanno depositato la memoria di cui all'art. 378 c.p.c.

Ragioni della decisione. — (Omissis). 3) violazione e falsa applicazione degli art. 2, 3, 4, 6, 11, 21, 33, 35, 117 Cost., 20 e 40 l. n. 633 del 1941, art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, art. 15 del patto Onu sui diritti economici, sociali e culturali ratificato con l. 25 ottobre 1977 n. 881, art. 17 della carta dei diritti fondamentali Ue, art. 6 bis della convenzione dell'unione di Berna ratificata con l. 20 giugno 1978 n. 399, perché proprio l'omessa indicazione del nome dell'autore integra la mancata attribuzione della paternità dell'opera creata, nell'ambito del Dizionario enciclopedico della salute e della medicina, con lesione del contenuto precipuo del diritto morale d'autore, quale diritto della persona ad essere riconosciuto come tale; e le «forme d'uso», menzionate dal citato art. 40 l. n. 633 del 1941 — pur non richiamate dalla corte territoriale nella sua decisione con riguardo all'opera de qua — implicano che l'editore dell'opera collettiva ha perlomeno l'obbligo di indicare le iniziali e la sigla dell'autore all'interno dell'opera stessa: nella specie, a fianco, in calce o nella didascalia di ciascuna tavola, mentre la copertina dei volumi doveva essere attribuita all'autore mediante indicazione nelle pagine successive o nella c.d. quarta di copertina, non avendo controparte provato che per le opere collettive viga un uso diverso. (Omissis)

3. - Il terzo motivo del ricorso principale è fondato, con la conseguente infondatezza dell'unico motivo del ricorso incidentale dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a.

3.1. - La complessa situazione giuridica soggettiva che integra il diritto di autore si compone di diritti afferenti la sfera patrimoniale e non patrimoniale (o morale): onde il c.d. diritto morale d'autore si delinea, se si vuole, per sottrazione dalla componente costituita dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, pure tutelati dalla legge.

Il diritto morale d'autore è, invero, dalla legge speciale definito come afferente a quei «diritti sull'opera a difesa della personalità dell'autore» (così la rubrica della sezione II del capo III, ove si descrive il «contenuto» del diritto).

Sulla base del diritto positivo, esso presenta più sfaccettature, quali il diritto a rivendicare la paternità dell'opera e ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione (art. 20 l.d.a.); il diritto di rivelarsi l'autore di un'opera anonima (art. 21 l.d.a.); il diritto di inedito (art. 24 l.d.a.); il diritto di ritirare l'opera (art. 142 l.d.a.); il diritto all'indicazione del proprio nome da parte dell'editore (art. 126 l.d.a.).

Degli indicati sottodiritti, il primo e l'ultimo (art. 20 e 126 l.d.a.) concorrono a soddisfare l'essenziale tutela della identità personale autorale ed artistica, avendo l'editore l'obbligo di indicare il nome dell'autore dell'opera proprio in quanto, in tal modo, ne viene rispettata l'attribuzione di paternità: l'essere riconosciuto come autore dell'opera concorre alla specifica identità personale,

quale componente dei più ampi ed inviolabili diritti, di rilievo costituzionale, all'identità, all'onore, alla reputazione personale ed al prestigio sociale.

Anche il riferimento al «pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione», con cui si chiude l'art. 20 l.d.a., oltre che essere riferito alle modificazioni all'opera, vale, invero, a richiamare il senso della stessa attribuzione di paternità, come direttamente ricollegata all'onore e alla reputazione dell'autore: beni che, di contro, dal mancato riconoscimento di quella paternità sono suscettibili indirettamente di venire lesi.

Si noti che il diritto alla paternità dell'opera in capo al suo effettivo autore risente di una valutazione che attiene non esclusivamente alla sfera privata del singolo, ma ad un interesse più generale: basti ricordare l'art. 22 l.d.a., che pone il divieto di alienazione del diritto morale, con ciò palesando come la garanzia della paternità dell'opera e della sua integrità non soltanto tutela l'autore stesso, ma ha anche una finalità di natura pubblicistica.

Così, questa corte ha già sottolineato che il titolare del diritto d'autore può disporre del diritto patrimoniale all'utilizzazione dell'opera, ma non del diritto morale al riconoscimento della paternità, in modo tale da consentire la messa in circolazione di opere falsamente imputabili all'autore medesimo e da pregiudicare la lealtà e la correttezza del mercato artistico (Cass. 13 marzo 2007, Volpini, Foro it., Rep. 2008, voce Beni culturali, paesaggistici e ambientali, n. 201, che ha ravvisato il reato di contraffazione di opere d'arte, sebbene l'autore o gli eredi avessero autorizzato la circolazione di opere non autentiche).

3.2. - Come per gli altri diritti della persona, anche il diritto d'autore è suscettibile di essere leso dall'illecito contrattuale o extracontrattuale altrui e, quindi, di patire un conseguente pregiudizio, vuoi al patrimonio, vuoi alla sfera personale del soggetto, che potrà risentire così di un danno patrimoniale come di un danno morale.

La giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale lo configura come una categoria unitaria ed onnicomprensiva, idonea a ricomprendere tutti i pregiudizi che, accomunati «antologicamente» dalla loro natura non economica, in fatto possono comporsi di diversi aspetti (la perdita delle possibilità di svolgere date attività nella vita, le relazioni personali pregiudicate, la sofferenza morale, e così via). Quali che siano le forme di manifestazione dei pregiudizi non patrimoniali, essi hanno natura omogenea fra loro e concorrono alla liquidazione di un unico danno. Ne deriva che colui il quale lamenti, in sede di legittimità, una sottostima del danno non patrimoniale da parte del giudice di merito ha l'onere di indicare chiaramente quali sono stati i concreti pregiudizi dedotti e provati, ma non esaminati dal medesimo (cfr., fra le altre, Cass. 7 maggio 2018, n. 10912, id., Rep. 2018, voce Danni civili, n. 163; 22 febbraio 2017, n. 4535, id., Le banche dati, archivio Cassazione civile).

3.3. - Con riguardo allo specifico sottodiritto alla paternità dell'opera, può dirsi dunque che — se il diritto patrimoniale d'autore corrisponde al profitto economico che egli ritrae dalla sua creazione, onde la sua lesione può dar luogo, al pari di ogni altro diritto della personalità, al risarcimento del danno per il pregiudizio economico che ne sia derivato — il diritto morale d'autore costituisca quella ricompensa non economica (ma almeno altrettanto importante) che consiste nell'essere riconosciuto fra il pubblico indistinto come il soggetto che l'opera stessa abbia realizzato con il proprio originale apporto creativo.

E come l'identità personale autorale ed artistica può essere compromessa dalla falsa attribuzione di opere non realizzate dall'autore medesimo (e magari di inferiore fattura: cfr., ad es., il precedente di Cass. 16 dicembre 2010, n. 25510, id., Rep. 2010, voce Diritti d'autore, n. 122), così essa viene lesa dalla — speculare e contraria — mancata attribuzione della paternità di opere invero realizzate.

È, pertanto, contrario alla lettera ed alla ratio legis affermare che l'inadempimento all'obbligo di menzionare il nome dell'autore — allorquando sia stata positivamente accertata la circostanza di

fatto che l'opera sia stata pubblicata come anonima, pur senza l'attribuzione ad altri — rispetti il diritto morale d'autore.

Il diritto a vedersi attribuita la paternità dell'opera, quale diritto della persona, viene leso, invece, dalla mancata indicazione di tale paternità, sia stata essa, oppure no, accompagnata dalla positiva attribuzione dell'opera ad altri.

Ove, dunque, sia stata omessa l'indicazione del nome dell'autore di un'opera dell'ingegno — il quale pure ne abbia, in precedenza, ceduto i diritti di utilizzazione e (tanto più) ove sia stata, nel contempo, concordata la puntuale riconduzione a sé della paternità mediante l'indicazione del nome dell'autore medesimo — ciò integra il primo presupposto dell'elemento oggettivo della fattispecie, costituito dalla condotta di lesione al diritto morale d'autore, quale danno-evento; nel caso in cui, inoltre, da ciò derivino i danni-conseguenza del pregiudizio patrimoniale (perché non essere riconosciuto come autore, ad esempio, precluda ulteriori occasioni di guadagno dalle proprie opere) o non patrimoniale, essi dovranno essere risarciti.

Mentre privo di pregio, ed in parte inammissibile (laddove vuole opporsi ad un accertamento fattuale), è l'unico motivo della ricorrente incidentale Treccani, il quale sostiene che fosse idonea a soddisfare il diritto alla paternità la citazione del nome del disegnatore solo nel quindicesimo volume, separatamente venduto, fra i diciannove di cui si compone l'opera.

Al riguardo, va dunque precisato, sul punto, il principio enunciato da una non recente decisione, menzionata nella sentenza impugnata (Cass. 3 marzo 2006, n. 4723, id., Rep. 2007, voce cit., n. 150) e ripresa di recente (Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445, id., Rep. 2018, voce cit., n. 62).

Invero, nel primo caso era stato utilizzato un brano musicale per accompagnare un messaggio pubblicitario, senza menzione del nome dell'autore, il quale si era doluto della violazione del diritto morale alla paternità dell'opera, per il mero fatto che le controparti avevano negato che l'opera in questione fosse la sua. La corte d'appello aveva negato la lesione del diritto alla paternità dell'opera, avendo, in fatto, accertato che essa non era stata messa in discussione nella trasmissione, per circa venti secondi, della base musicale nel messaggio pubblicitario, perché tali modalità «non importavano, ha accertato il giudice del merito, secondo gli usi commerciali, l'indicazione dell'autore del brano. E la mancata menzione di questi non può essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, integrante una presunzione di attribuzione della paternità stessa all'utilizzatore dell'opera. Tale presunzione non è prevista dalla legge, né il giudice ha ritenuto di individuarla, anzi ha esplicitamente escluso la relativa congettura con motivazione che non merita censure» (Cass. 3 marzo 2006, n. 4723, cit.).

Nel caso più recente, si trattava dell'uso di alcune immagini in una mostra fotografica, delle quali non veniva indicato l'autore: la Suprema corte ha escluso che il comune, omettendo per un certo tempo di indicare il nominativo dell'autore della mostra, avesse inteso attribuirne a sé stesso la paternità, e ha richiamato il citato precedente, dando comunque atto che nel frattempo il comune aveva ovviato a tale omissione (Cass. 13 febbraio 2018, n. 3445, cit.).

Non vi è stata, pertanto, da parte di tali precedenti la negazione della possibile violazione del diritto morale d'autore a causa della mancata menzione del nome dell'autore stesso: in un caso in virtù di conformi usi commerciali, nell'altro in sostanza per il superamento del problema in fatto.

3.4. - Nel caso di specie, la sentenza impugnata, dopo aver riferito la vicenda, afferma che, pur essendo pacifica la mancata indicazione del nome dell'autore in ciascun volume ove le tavole furono pubblicate, ciò — sebbene integri violazione contrattuale (per la quale sin dal primo grado, con conferma in appello, fu liquidata in via equitativa una somma a titolo di risarcimento del danno) — non comporta tuttavia un pregiudizio al «diritto morale d'autore», in quanto viola tale diritto non il semplice anonimato, ma esclusivamente l'attribuzione di paternità ad altro soggetto; né, secondo la corte del merito, rileva sul punto la didascalia «Illustrazione originale tratta dall'archivio

dell'Istituto dell'enciclopedia italiana», che accompagna le tavole, perché essa, del pari, non varrebbe a una diversa attribuzione di paternità.

Dunque, la corte del merito ricollega all'inadempimento al predetto obbligo un danno, da essa non espressamente qualificato, ma, nella sostanza, reputato come non patrimoniale (essa lo collega al diritto «a rendere noto il ruolo svolto dal Montelli nella stesura del dizionario enciclopedico» ed al fatto che ciò «non rende agevole al lettore, che non abbia acquistato l'ultimo volume dell'opera in parola, di identificare agevolmente il Montelli quale autore delle tavole su di essa pubblicate»: p. 9 sentenza).

In tal modo, tuttavia, la sentenza impugnata ha liquidato il danno non patrimoniale solo in parte, in quanto non ha tenuto conto della lesione derivata dal forzato anonimato, pur da essa positivamente, in punto di fatto, accertato come esistente.

Al contrario, come sopra esposto, l'essere sempre riconosciuto come l'autore delle tavole pubblicate, sol che il lettore vi fermasse lo sguardo, costituisce componente del diritto morale d'autore, quale diritto al positivo riconoscimento dell'esclusiva paternità dell'opera creata. (Omissis)

10. - In conclusione, in accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata, perché provveda all'integrale liquidazione a carico dell'Istituto della enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. del pregiudizio sofferto dal ricorrente, applicando il seguente principio di diritto:

«L'art. 20 l.d.a., che riconosce il diritto morale d'autore come indipendente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, va interpretato nel senso che 'il diritto di rivendicare la paternità dell'opera' consiste non soltanto in quello di impedire l'altrui abusiva auto- o eteroattribuzione di paternità, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come l'autore dell'opera, indipendentemente dalla parallela, ma pur solo eventuale, attribuzione ad altri». Alla corte del merito si demanda anche la liquidazione delle spese di legittimità.

All'accoglimento del ricorso incidentale di Arnoldo Mondadori editore s.p.a. segue invece la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello in parte qua (cfr., fra le altre, Cass. 22 gennaio 2007, n. 1284, id., Rep. 2007, voce Cosa giudicata civile, n. 15; 3 dicembre 2004, n. 22771, id., Rep. 2004, voce Appello civile, n. 132; 31 luglio 2002, n. 11367, id., Rep. 2002, voce Cosa giudicata civile, n. 21).